

OGGETTO: L.R. n. 4/03 e s.m.i. – R.R. n. 2/07 e s.m.i. – Presidio socio sanitario denominato Casa di Cura “Villa Armonia Nuova” sito in Roma, Via dei Bevilacqua, 43, gestito dalla Società “GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.” (P. IVA 01062361009). Decadenza dell’autorizzazione all’esercizio e revoca dell’accreditamento istituzionale limitatamente ai 40 p.r. di RSA di Livello Assistenziale Mantenimento A.

IL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO AD ACTA

VISTI per quanto riguarda il Piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario:

- l’art. 120 della Costituzione;
- l’articolo 8, comma 1 della legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;
- le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 66 del 12 febbraio 2007 e n. 149 del 6 marzo 2007, rispettivamente di approvazione del Piano di Rientro e Presa d’atto dell’Accordo Stato-regioni;
- art.1 comma 796, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296;
- il Decreto Legge 1° ottobre 2007, n. 159 convertito con modificazioni dalla L. 29 novembre 2007, n.222;
- la legge 23 dicembre 2009, n. 191;
- il Decreto del Commissario *ad acta* n. U00247 del 25 luglio 2014 avente ad oggetto: “*Adozione della nuova edizione dei Programmi Operativi 2013-2015 a salvaguardia degli obiettivi strategici di rientro dai disavanzi sanitari della Regione Lazio*” come modificato ed integrato dai Decreti del commissario *ad acta* 368/2014, 412/2014, 230/2015, 267/2015, 270/2015, 373/2015 e 584/2015;

VISTI per quanto riguarda i poteri:

- la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la Legge Regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 e successive modifiche ed integrazioni;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013, con cui il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti è stata nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 1 dicembre 2014, con cui l’Arch. Giovanni Bissoni è stato nominato *sub* commissario nell’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi regionali del settore sanitario della Regione Lazio;
- la Deliberazione di giunta regionale n. 723 del 14 dicembre 2015 di nomina del dott. Vincenzo Panella Direttore della Direzione Salute e Politiche sociali;
- la Determinazione n. G17536 del 31 dicembre 2015 di delega del direttore regionale per gli atti indifferibili ed urgenti e successiva proroga disposta con determinazione n. G01232 del 17 febbraio 2016;
- l’Atto di Organizzazione n. G03680 del 13.04.2016, modificato con successivi atti n. G04602 del 05.05.2016 e n. G06090 del 27.05.2016, con cui, a decorrere dal 20 giugno 2016, si è provveduto, tra l’altro, all’istituzione dell’Area “Pianificazione e controllo strategico, verifiche e accreditamenti”;
- la Determinazione n. G07094 del 21/06/2016 di nomina, a decorrere dal 21/06/2016, del Dott. Achille Iachino, per la copertura dell’incarico di Dirigente dell’Area “Pianificazione e Controllo Strategico, Verifiche e Accreditamenti” della Direzione Regionale “Salute e Politiche Sociali”;
- la Determinazione n. G15681 del 22/12/2016, di delega al Dirigente dell’Area Cure Primarie della Direzione Regionale Salute e Politiche Sociale, ad adottare gli atti indifferibili ed urgenti della Direzione medesima;

VISTI per quanto riguarda le norme in materia sanitaria:

- Il Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e s.m.i.;

- la Legge n.833/1978 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 21 dicembre 1999, n. 517 e s.m.i.;
- il DPCM 29 novembre 2011 che definisce i Livelli Essenziali di Assistenza;
- l'Intesa Stato- Regione Province autonome del 10 luglio 2014, rep. N. 82/CSR concernente il Patto per la salute – per gli anni 2014 –2016;
- la Legge Regionale 3 marzo 2003, n. 4;
- il Regolamento Regionale 26 gennaio 2007, n. 2;
- il Regolamento Regionale n. 13/2007;
- il DCA n. U00606 del 30/12/2016 di istituzione delle ASL “Roma 1” e “Roma 2”, di soppressione delle ASL “Roma A”, “Roma B”, “Roma C” e “Roma E” e di ridenominazione delle ASL. “Roma D” come “Roma 3”, “Roma F” come “Roma 4”, “Roma G” come “Roma 5” e “Roma H” come “Roma 6”;

VISTI:

- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0090 del 10 novembre 2010, ad oggetto: “*Approvazione di: “Requisiti minimi autorizzativi per l’esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie” (All. 1), “Requisiti ulteriori per l’accreditamento” (All. 2), “Sistema Informativo per le Autorizzazioni e gli Accreditementi delle Strutture Sanitarie (SAASS) – Manuale d’uso” (All. 3), Adozione dei provvedimenti finalizzati alla cessazione degli accreditamenti provvisori e avvio del procedimento di accreditamento definitivo ai sensi dell’art. 1, commi da 18 a 26 (Disposizioni per l’accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private), Legge Regionale 10 agosto 2010, n. 3”*;
- il Decreto del Commissario ad Acta n. U0008 del 3 febbraio 2011 e s.m.i.;
- la L. 241/1990;

PREMESSO CHE:

con DCA n. U00383 del 12/11/2014, nell’ambito del procedimento di cui al DCA n. 90/2010, ed ai sensi dell’accordo di riconversione ratificato con DCA n. U00424/2012, l’amministrazione regionale rilasciava il titolo di autorizzazione all’esercizio e l’accreditamento istituzionale ex art. 8 quater, comma 7 del d.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., al presidio residenziale psichiatrico denominato CdC “Villa Armonia Nuova” di Roma, per complessivi 74 posti di residenzialità psichiatrica e 40 posti di Residenza Sanitaria Assistenziale, articolati come segue:

- | | |
|--------------|--|
| - n. 30 p.r. | STPIT; |
| - n. 10 p.r. | SRTRi; |
| - n. 10 p.r. | SRTRe; |
| - n. 24 p.r. | SRSR 24H; |
| - n. 40 p.r. | Struttura di assistenza a persone non autosufficienti anche anziane – Liv. Ass.: Mantenimento A; |

le attività assistenziali della struttura venivano pertanto riconosciute di nuova attivazione e rientranti nelle previsioni normative di cui all’art. 9, comma 3, lettera e) della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 1, lettera e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i.;

con nota prot. n. 48703 del 17/06/2015, acquisita al prot. reg. n. 347189 del 26/06/2015, i competenti uffici della ASL Roma 3 (già ASL RM/D) informavano l’Amministrazione regionale, tra l’altro, che “*Il Legale rappresentante della Casa di Cura Villa Armonia Nuova, con nota prot. 7/15 del 5 marzo 2015 comunicava che i 40 posti residenziali di R.S.A. – livello assistenziale mantenimento A, pur essendo stati regolarmente attivati, risultavano privi di ospiti*”;

la Soc. “GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.” ha più volte formulato istanza di rimodulazione dei 40 p.r. di RSA per le seguenti nuove tipologie assistenziali: SRTR-i ed SRTR-e per adolescenti e

trattamento residenziale per i disturbi del comportamento alimentare, rispetto alle quali la Regione Lazio si è definitivamente espressa con nota prot. n. 141177 del 16/03/2016, significando che *“Ad oggi tutti gli atti di programmazione non permettono all’Amministrazione di procedere ad una rimodulazione dell’offerta sanitaria che vada a tagliare ulteriori posti di RSA, per i quali è stata anzi riscontrata una carenza di fabbisogno”*;

nel ricorso al TAR Lazio del 12/05/2016, proposto dalla Soc. “GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.” contro la Regione Lazio, per l’annullamento del provvedimento prot. n. 141177 del 16/03/2016, è rilevabile il persistere della *“mancata utilizzazione degli stessi posti letto di RSA conseguente l’assenza di richieste di ricovero da parte delle stesse ASL sul territorio dell’Area Metropolitana di Roma”*;

ai sensi dell’art. 9, comma 3, lettera e) della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e dell’art. 17, comma 1, lettera e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., l’autorizzazione all’esercizio decade nei casi di *“mancato inizio dell’attività entro il termine di sei mesi dal rilascio dell’autorizzazione all’esercizio, prorogabile dalla Regione una sola volta per gravi motivi rappresentati dal titolare”*;

agli atti dell’Amministrazione Regionale non risulta pervenuta da parte della Soc. “GES.CA.S Villa Armonia Nuova S.r.l.”, nei tempi stabiliti per Legge, alcuna richiesta di proroga dell’inizio dell’attività e che, anzi, è stata più volte formulata istanza di riconversione dell’attività, di cui per ultimo alle note prot. reg. n. 379861 del 19/07/2016 e prot. n. 406713 del 02/08/2016;

CONSIDERATO che questa amministrazione, non potendo procedere ad una riconversione di posti letto, con nota prot. n. 0397551 del 27/07/2016 ha avviato il procedimento amministrativo, ai sensi dell’art. 7 della L. n. 241/90, di decadenza dell’autorizzazione all’esercizio, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e art. 17, comma 1, lettera e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., limitatamente ai 40 posti di RSA di Livello Ass. Mantenimento A, per il presidio denominato Casa di Cura “Villa Armonia Nuova” sito in Roma, Via dei Bevilacqua, n. 43, rilasciata alla Società “GES.CA.S Villa Armonia Nuova S.r.l.” (P.IVA 01062361009) con DCA n. U00383 del 12/11/2014;

VISTA la nota prot. n. 68/2016 del 28/07/2016, acquisita al prot. reg. n. 0400686 del 29/07/2016, con la quale la “GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l.”, ai sensi di quanto previsto dell’art. 10 della L. n. 241/1990 e s.m.i., ha formulato *“istanza ai sensi dell’art. 9 co.3, lett. e) L.R. 04/2003 e dell’art. 17 co.1 lett.e) del R.R. n. 2/2007, di proroga dell’autorizzazione all’esercizio rilasciata per i 40 p.l. di RSA”*;

TENUTO CONTO che:

- tale istanza non poteva essere accettata essendo ampiamente decorsi i termini previsti dall’art. 9 co.3, lett. e) L.R. 04/2003 e dall’art. 17 co.1 lett.e) del R.R. n. 2/2007 entro i quali richiedere la proroga dell’inizio di nuova attività sanitaria;
- la richiesta di proroga non è stata comprovata da congrua motivazione né sono pervenute osservazioni da parte della ASL Roma 3, territorialmente competente;

TENUTO CONTO, pertanto, che le istanze di autorizzazione all’esercizio per nuove e diverse attività assistenziali potranno essere istruite solo in esito alla preventiva decadenza dell’autorizzazione all’esercizio dei posti di RSA e non a rimodulazione di questi;

RITENUTO, quindi, di dover concludere il procedimento avviato con nota prot. n. prot. n. 0397551 del 27/07/2016, per il presidio denominato Casa di Cura “Villa Armonia Nuova” sito in Roma, Via dei Bevilacqua, n. 43, gestito dalla Società “GES.CA.S Villa Armonia Nuova S.r.l. (P.IVA 01062361009), disponendo:

- a) la decadenza, ai sensi dell’art. 9 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e art. 17, comma 1, lettera e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell’autorizzazione all’esercizio della struttura di assistenza a persone non

autosufficienti, anche anziane – RSA di 40 p.r. di Livello Ass. Mantenimento A, rilasciata con DCA n. U00383 del 12/11/2014;

- b) e per l'effetto la revoca dell'accreditamento istituzionale, rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00383 del 12/11/2014, per i medesimi posti residenza;

DECRETA

Per le motivazioni richiamate in premessa che si intendono integralmente riportate, di concludere il procedimento avviato con nota prot. n. prot. n. n. 0397551 del 27/07/2016, per il presidio denominato Casa di Cura "Villa Armonia Nuova", sito nel Comune di Roma, Via dei Bevilacqua, n. 43, gestito dalla Società "GES.CA.S Villa Armonia Nuova S.r.l." (P.IVA 01062361009), disponendo:

- a) la decadenza, ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 4/03 e s.m.i. e art. 17, comma 1, lettera e) del R.R. n. 2/07 e s.m.i., dell'autorizzazione all'esercizio della struttura di assistenza a persone non autosufficienti, anche anziane – RSA di 40 p.r. di Livello Ass. Mantenimento A, rilasciata con DCA n. U00383 del 12/11/2014;
- b) e per l'effetto la revoca dell'accreditamento istituzionale, rilasciato ai sensi dell'art. 8-quater comma 7 del D.Lgs n. 502/92 e s.m.i. con DCA n. U00383 del 12/11/2014, per i medesimi posti residenza.

Alla luce del presente provvedimento la configurazione complessiva della struttura, in regime di autorizzazione all'esercizio e di accreditamento istituzionale rilasciato ai sensi dell'art. 8 quater comma 7 del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i., è la seguente:

STRUTTURA TERRITORIALE PSICHIATRICA, di complessivi 74 posti articolati come segue:

STPIT	n. 30 posti così articolati:
	n. 1 nucleo da 14 posti piano terra
	n. 1 nucleo da 16 posti primo piano
SRTRi	n. 10 posti, primo piano
SRTRe	n. 10 posti , primo piano
SRSR 24H	n. 24 posti così articolati:
	n. 1 nucleo da 12 posti primo piano
	n. 1 nucleo da 12 posti secondo piano

- c) di confermare quale Direttore Sanitario della struttura il Dott. Maurizio Parisi, nato a Roma (RM).il 27/09/1962, laureato in Medicina e Chirurgia, specializzato in Psichiatria, iscritto all'Albo dei Medici Chirurghi della Provincia di Roma al n. 40212;
- d) di confermare, per il resto, il DCA U00383 del 12/11/2014.

E' demandata al Direttore Generale della ASL Roma 3 l'adozione di tutte le misure finalizzate ad assicurare l'attuazione di quanto disposto col presente provvedimento.

Il presente Decreto sarà notificato a mezzo PEC all'indirizzo: villaarmonianuova@pec.it alla Società GES.CA.S. Villa Armonia Nuova S.r.l." (P. IVA 01062361009), con sede legale nel Comune di Roma, Via dei Bevilacqua, 43, legalmente rappresentata dalla sig. Paolo Rosati, a Roma il 22/07/1949; alla ASL Roma 3, a mezzo PEC all'indirizzo: protocollo@pec.aslromad.it; al Comune di Roma –



Municipio XII (già Mun. XVI), ove ha sede l'attività, all'indirizzo: protocollo.mun16@pec.comune.roma.it, nonché tramite pubblicazione sul sito istituzionale www.regione.lazio.it nella sezione "Argomenti – Sanità".

L'azienda Sanitaria Locale, competente per territorio, è l'ente preposto alla vigilanza sulla persistenza dei requisiti strutturali, tecnici ed organizzativi secondo quanto previsto dal decreto del Commissario ad Acta n. U0008/2011 e successive modificazioni, e alle condizioni in base alle quali viene rilasciato il presente Decreto.


La struttura è tenuta ad osservare le disposizioni di cui al capo III e IV del Regolamento Regionale n. 2/2007 in materia di autorizzazione, ed è tenuta al rispetto di quanto previsto dal capo III del regolamento Regionale n. 13/2007 in materia di accreditamento.

La presente autorizzazione potrà subire variazioni per effetto della modifica dei requisiti minimi.

La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del D.Lgs n. 502/92 e comunque l'accreditamento, previo congruo preavviso, può subire riduzioni e variazioni per effetto di provvedimenti, anche di programmazione, nazionali e regionali".

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di sessanta giorni, ovvero, ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni, decorrenti dalla data di notifica.

Il Presidente
Nicola Zingaretti



Roma, li 06 FEB. 2017

